

COMUNE DI ALANNO (PROV. PE)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI.
DATA: 27/07/2012	

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 18,55, alla prima convocazione in seduta ordinaria, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio comunale si è riunito con la presenza dei signori:

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
DE MELIS	VINCENZO	X	
TOCCO	ENISIO	X	
PEZZI	OSCAR	X	
NARDUCCI	MASSIMILIANO	X	
MARCUCCI	FABIO	X	
TRICCA	DEBORA	X	
COLANGELO	CAMILLO	X	
SPERANZA	AGOSTINO	X	
<i>TOTALE CONS. PRESENTI/ASSENTI</i>		8	0

Assegnati n° 8

In Carica n° 8

Presenti n° 8

Assenti n° 0

Fra gli assenti sono giustificati i signori: //

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. N. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO:

- che l'art. 119 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. – prevede che in applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
- che le modalità di selezione degli sponsor sono state codificate in termini di principi generali dall'art. 26 del D. Lgs. n. 163/2006, il quale stabilisce che:
 1. ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta

dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto (comma 1);

2. l'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ad esecuzione del contratto;

RITENUTO, alla luce della normativa sopra richiamata, anche al fine di favorire opportune sinergie tra pubblico e privato per una migliore qualità dei servizi erogati e per garantire alla collettività prestazioni che, nell'attuale fase della congiuntura economica, le sole risorse del bilancio pubblico non consentirebbero di erogare, approvare apposita regolamentazione disciplinante i contratti di sponsorizzazione;

VISTO l'allegato "regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni", composto da n. 13 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- DI APPROVARE il regolamento per le sponsorizzazioni del Comune, come riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- IL PRESENTE regolamento entra in vigore il giorno successivo la conseguita piena esecutività della relativa delibera di approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Contrari n. //- Favorevoli n. 8- Astenuti n. // |
|---|

DELIBERA

1. Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale come segue :

IL PRESIDENTE

(Sig. Fabio MARCUCCI)

Fabio Marcucci

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Patrizia DI MATTEO)

Patrizia Di Matteo



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Patrizia DI MATTEO

Allegato "A" alla delibera C.C. n. 30 del 27/07/2012

COMUNE DI ALANNO

Provincia di Pescara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione, da parte di terzi, in attuazione delle disposizioni vigenti.
2. Le attività di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "contratto di sponsorizzazione", un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Amministrazione Comunale, denominata sponsee, offre, nell'ambito di proprie iniziative culturali, sociali, ricreative e altro, ad un terzo, denominato sponsor che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo in denaro o a fornire una predeterminata prestazione, diretta o indiretta, a titolo gratuito – la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, o semplicemente veicolare la propria immagine di singoli cittadini o di un gruppo di essi;
 - b) per "sponsorizzazione" ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o indiretta, proveniente da terzi allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività, o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
 - c) per "sponsor", ai sensi dell'art.119 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il soggetto privato o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Alanno;
 - d) per "sponsee" il soggetto sponsorizzato, cioè l'Amministrazione Comunale;
 - e) per soggetto un'impresa, pubblica o privata, nazionale o transnazionale, e le società partecipate, anche di minoranza, gli appaltanti, i subappaltanti, i fornitori, i concessionari, i distributori, i contoterzisti, i detentori di brevetti, comunque inseriti nella struttura produttiva e commerciale dell'impresa o singoli cittadini riuniti in gruppo o proponendosi quali sponsor a titolo individuale.
 - f) per "spazio pubblicitario" lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
2. Dal contratto di sponsorizzazione deve conseguire un corrispettivo in denaro ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione di un'iniziativa o di un'opera o di un servizio di pubblico interesse.

Art. 3

(Funzione della sponsorizzazione)

1. Le sponsorizzazioni rappresentano strumenti tramite i quali il Comune acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali finalizzati alla:
 - a) realizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali e di promozione turistica;
 - b) realizzazione di opere e di lavori pubblici, concernenti i beni mobili e immobili, la cui esecuzione rientri nelle competenze del Comune;
 - c) interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004;
 - d) esecuzione di scavi e sondaggi archeologici;

- e) programmazione, progettazione ed esecuzione di iniziative e di OO.PP.;
 - f) concretizzazione di attività progettuali, o più genericamente, di iniziative da realizzarsi da parte di questo;
 - g) realizzazione di iniziative riconducibili ai fini propri dell'amministrazione comunale;
 - h) manutenzione e restauro di edifici di proprietà e/o di beni culturali e ogni altra attività di interesse pubblico;
 - i) servizi pubblici di competenza comunale.
2. Nell'ottica del conseguimento di un pubblico beneficio nonché di economie di bilancio e gestione, le sponsorizzazioni potranno anche consistere nella esecuzione di opere lavori o servizi pubblici espletati direttamente dal soggetto sponsorizzante o da altro soggetto investito di tale onere dal soggetto sponsorizzante.

Art. 4

(Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione)

1. La Giunta Comunale formula indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione. Le iniziative di sponsorizzazione vengono poi individuate dai vari responsabili dei servizi del Comune di Alanno.
2. ogni servizio comunale, esaminata la corrispondenza agli indirizzi specifici della Giunta Comunale e verificata l'inesistenza di cause di esclusione e/o di rifiuto di sponsorizzazioni inaccettabili, avvia la procedura di selezione ai sensi del successivo art.5 del presente regolamento.
3. La Giunta può comunque integrare gli indirizzi specifici precedentemente formulati per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione. Nel caso l'oggetto della sponsorizzazione consista nella realizzazione di un'opera, la stessa deve essere contemplata nell'elenco annuale delle opere pubbliche.
4. Sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa.
5. La sponsorizzazione può realizzarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attraverso le seguenti iniziative:
- a) utilizzo di spazi all'interno delle sedi Comunale;
 - b) utilizzo di spazi su documentazione del Comune (materiale divulgativo, pubblicazioni varie, ecc.);
 - c) utilizzo di spazi esterni di proprietà del Comune o comunque in disponibilità della stessa;
 - d) attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere pubbliche;
 - e) servizi pubblici quali la manutenzione del patrimonio comunale (piazze, parchi, aree verdi, giardini, ecc.)
6. Le iniziative di sponsorizzazione possono comportare per il bilancio dell'ente sia riduzione di spesa sia incrementi di entrata.

Art. 5

(Procedure di selezione dello sponsor)

1. L'individuazione dello sponsor avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso, salvo quanto disposto al successivo articolo 6.
- All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito comunale ed in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per la maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso, di cui al precedente comma 2, deve recare in particolare:
- l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor secondo i contenuti dello specifico oggetto di sponsorizzazione;
 - l'esatta determinazione dello spazio pubblicitario utilizzabile e la durata della pubblicità;
 - le modalità e i termini di presentazione dell'offerta e le eventuali garanzie richieste;
 - l'importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione o corrispondente al valore del servizio o dell'opera che verrà effettuato dallo sponsor.

4. L'avviso manifesta l'intento dell'Amministrazione di procedere al reperimento di sponsorizzazioni finalizzate al finanziamento dell'evento. Alla scadenza dei termini fissati nell'avviso, il Servizio competente procederà alla valutazione nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato, che tengano conto di elementi qualitativi, oltre che del prezzo.

Nel caso in cui la sponsorizzazione sia attivata su proposta di un privato definito "promotore", lo stesso potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'Amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario.

5. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare, almeno:

- a. il bene, l'attività, il progetto o l'iniziativa che si intende pubblicizzare;
- b. il corrispettivo della sponsorizzazione;
- c. l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.

6. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni sottoscritte da soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza, attestanti:

a) per le persone fisiche:

l'inesistenza della condizione a contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt.120 e seguenti della L.24/11/1981 n.689 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

b) per le persone giuridiche:

oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentati;

c) per i soggetti pubblici:

il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentati;

7. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni ivi compreso il rispetto di tutte le norme in materia lavorativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

8. In caso di sponsorizzazioni, anche a carattere pluriennale, il cui importo o valore risulti complessivamente superiore a Euro 500.000,00, si procederà all'individuazione del contraente attraverso procedure ad evidenza pubblica.

9. L'offerta di sponsorizzazione, è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio competente.

10. Ove pervengano più offerte, esaurita la fase di selezione secondo i criteri elencati negli articoli precedenti, viene approvata, con apposito atto dirigenziale, la graduatoria per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione.

11. La graduatoria è formata in ragione della maggiore utilità economica per il Comune o sulla base dei punteggi attribuiti in ragione dei criteri qualitativo-economici fissati nell'avviso quali:

valore economico, convenienza dell'Amministrazione ad acquisire lo sponsor nella propria disponibilità, fiducia ed immagine dello sponsor per gli effetti di ritorno della pubblicizzazione dell'evento, eventuali servizi aggiuntivi e simili.

Art. 6

(Affidamento diretto)

1. Potrà procedersi all'affidamento diretto della sponsorizzazione nei seguenti casi:

- a. in caso siano state esperite senza esito le procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5;
- b. in casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati alla particolare natura dell'evento i cui contenuti limitino la trattativa a soggetti determinati;
- c. nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore a Euro 40.000,00.

Art. 7

(Esclusione e rifiuto di sponsorizzazioni inaccettabili)

1. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione, oggetto del presente regolamento, quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che siano stati oggetto di rescissione di contratti o concessioni da parte dell'Amministrazione Comunale a causa di gravi inadempienze, negligenza, malafede, con provvedimento divenuto inoppugnabile.

2. La Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora:

- ritenga sussista un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività;
- la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

3. L'Amministrazione Comunale può altresì sospendere la decisione in merito a qualsiasi offerta di sponsorizzazione, qualora ritenga opportuno effettuare ulteriori verifiche.

4. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, o materiale a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo odio o minaccia.

5. Sono esclusi i soggetti che non dichiarino di rispettare o che comunque nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi come definiti dalla Risoluzione 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani del 13 Agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare:

- a. rispetto del diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche);
- b. rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
- c. rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificamente l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);
- d. rispetto degli assetti istituzionali; delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;
- e. rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure ai sensi della vigente normativa);
- f. rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici).

6. Sono ammesse solo le imprese che dichiarino di non essere a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari). Sono ammissibili solo le offerte delle banche che, dalla relazione annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista dalla legge 185/1990 ed a partire dal secondo anno dalla data di approvazione del presente Regolamento, non risultino comprese nell'elenco degli istituti coinvolti nel finanziamento all'export di armi.

8. Sono infine escluse quelle imprese che realizzino riduzioni collettive illegittime di personale accertate da sentenza.

9. La valutazione del mancato rispetto dei suddetti principi è compiuta sulla base di accertamenti recati da sentenze, decisioni, risoluzioni, inchieste, rapporti o altri atti ufficiali di autorità nazionali o internazionali.

Art. 8

(Contratto di sponsorizzazione)

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione tra le parti di un apposito contratto nel quale sono richiamati i riferimenti della normativa, dei regolamenti, di specifiche deliberazioni ed altri atti e stabiliti in particolare:

- a) oggetto e finalità;

- b) impegni dello sponsor;
- c) impegni dello sponsee (comune);
- d) il diritto dello sponsor alla utilizzazione degli spazi pubblicitari e degli altri strumenti di veicolazione concessi dallo sponsee;
- e) la determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione;
- f) nel caso di operazioni permutative, il controvalore monetario di tali operazioni;
- g) eventuale clausola di esclusiva;
- h) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- i) verifiche contrattuali;
- j) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Art.9

(Sponsorizzazione di opera pubblica e servizi pubblici)

1. L'Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee anche l'esecuzione di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica o di servizi pubblici.
2. I contratti stipulati ai sensi del precedente comma 1 contengono l'esatta individuazione e quantificazione dei lavori o dei servizi da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.
3. Ai sensi delle previsioni contenute nell'art. 26 del D.Lgs.163/2006, gli sponsor che effettuano direttamente i lavori o i servizi definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono essere qualificati ai sensi di legge. Analogamente, nel caso in cui i lavori non vengano eseguiti direttamente dallo sponsor, i soggetti individuati dallo sponsor quali esecutori dei lavori o servizi definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni, devono essere anch'essi qualificati ai sensi di legge.
4. Una volta conclusa la procedura di selezione dello sponsor in base a quanto previsto all'art.5 del presente Regolamento, la realizzazione dell'opera pubblica avverrà ai sensi delle prescrizioni della vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Art. 10

(Aspetti fiscali)

1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.
2. In particolare, quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è determinato in prestazioni di servizi o forniture di beni a carico dello sponsor (operazioni permutative) è fatto obbligo la doppia fatturazione ovvero la fatturazione dello sponsor all'ente del valore del servizio o del bene, soggetta ad Iva, e la fatturazione dell'ente allo sponsor di un pari importo, sempre soggetta ad IVA, per l'attività di veicolazione svolta a favore dei segni distintivi dello sponsor.
3. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione, qualora richiesta dallo sponsor, corrisponde all'importo della somma stanziata o da stanziare in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione dell'intervento.

Art. 11

(Verifiche e controlli)

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Responsabile del servizio competente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, dei contenuti tecnici e dei risvolti qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo Sponsor.
3. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione e comunque l'immediato intervento dello sponsor per il ripristino sui livelli ottimali della prestazione convenuta.

4. Nel caso di sponsorizzazioni di cui all'art. 10, le attività di cui al comma 2 dell'art. 26 del D. Lgs.163/2006 debbono consistere nella vigilanza e sorveglianza, da parte del dirigente competente, o del responsabile del procedimento nel caso di soggetto diverso del dirigente, con particolare riferimento al rispetto della sicurezza dei lavoratori. Le finalità di cui al presente comma sono perseguite dall'ente altresì:

- a) mediante individuazione del coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza secondo la normativa vigente;
- b) mediante individuazione del/i soggetto/i per l'espletamento del ruolo di cui all'art. 130 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (direzione lavori) secondo le modalità di cui al Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.Lgs.163/2006;
- c) mediante individuazione del/i soggetto/i per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (collaudo) secondo le modalità di cui al Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.Lgs.163/2006.

5. Le spese inerenti agli incarichi di cui ai punti precedenti saranno poste a carico dello sponsor.

Art. 12

(Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni)

La giunta comunale stabilirà, in relazione a ciascun contratto di sponsorizzazione, la destinazione della somma, derivante dallo stesso quale effettivo risparmio di spesa.

Art. 13

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI.

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità **TECNICA** in ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE	NON FAVOREVOLE
------------	---------------------------

(cancellare il parere che non interessa)

Data 25/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Di Giuseppe Livini



Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità **TECNICA** in ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione.

FAVOREVOLE	NON FAVOREVOLE
------------	---------------------------

(cancellare il parere che non interessa)

Data 25/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Burani Lorenzo




Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità **CONTABILE** in ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione.

FAVOREVOLE	NON FAVOREVOLE
------------	---------------------------

(cancellare il parere che non interessa)

Data 25/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Colasanto Carmine



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SIG. FABIO MARCUCCI

F. Marucci


Il Segretario Comunale
DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA

Patrizia Di Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 04 AGO. 2012 con prot. n° 6457 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Addi, 04 AGO. 2012



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA

Patrizia Di Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03 AGO. 2012
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi, 03 SET. 2012



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA

Patrizia Di Matteo